

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

Avv. Concetta STELLA
Via Castromurro n. 39
87021 Belvedere Marittimo (CS)

Alla c.a.

Ministro dell'Istruzione

PEC: uffgabinetto@postacert.istruzione.it

PEC segreteria.ministro@istruzione.it

Presidente del Consiglio dei Ministri

PEC: presidente@pec.governo.it

Spett.le

Provveditorato Agli studi di Cosenza

Pec: uspcs@postacert.istruzione.it

Egr. Sig. Dirigente Scolastico

Spett.le Corte dei Conti

urp@corteconticert.it

Oggetto: Istanza in via di autotutela per disapplicazione art. 1 DL 111/2021 del 06/08/2021, perché lesivo della dignità umana, dei principi di eguaglianza e contrastante con i principi ispiratori dell'UE, nonché con TFUE E TUE, e Regolamento Europeo 2021/953.

La signora _____ nat a _____, ivi residente in _____ insegnante presso _____ che firma per accettazione e

87021) Belvedere Marittimo (CS) Via Castro Murro n.39
Telefono 0985-84714 = Telefono 0985-230267
E-mail : maritatoestella@libero.it
PEC: avvconcettastella@puntopec.it

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

Avv. Concetta STELLA
Via Castromurro n. 39
87021 Belvedere Marittimo (CS)

ratifica la presente delega l'avv. Concetta Stella a presentare la presente istanza ed esporre quanto appresso.

PREMESSO CHE

l'art. 1 del D.L. n. 111 del 6 agosto 2021, al comma 6 ha statuito testualmente che *"Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-bis è inserito il seguente: "ART. 9-ter*

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

*Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, **tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché' gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.***

Le suddette certificazioni verdi covid 19, indicate con il Decreto-legge n. 52/2021, in parte modificato con il Decreto-legge n. 65/2021, hanno come scopo quello di comprovare

- lo stato di avvenuta vaccinazione **contro il SARS-CoV-2** (purché abbia effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni, ovvero abbia completato il ciclo vaccinale);
- la guarigione dall'infezione;
- l'effettuazione, con risultato negativo, di un test molecolare o antigenico rapido al Covid- 19.

Che la norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di "possesso" e un dovere di "esibizione" della certificazione verde.

87021) Belvedere Marittimo (CS) Via Castro Murro n.39
Telefono 0985-84714 = Telefono 0985-230267
E-mail : maritatoestella@libero.it
PEC: avvconcettastella@puntopec.it

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

Avv. Concetta STELLA
Via Castromurro n. 39
87021 Belvedere Marittimo (CS)

La normativa arriva, addirittura, al punto 7, a prevedere che il mancato possesso della certificazione verde, per quattro giorni consecutivi, determina la sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, impedendo, così, il diritto al lavoro (per gli insegnanti) ed allo studio (per gli studenti), entrambi tutelati dalla Costituzione.

Tutto ciò determina un netto discrimine tra persone vaccinate o non vaccinate costringendo di fatto le persone a vaccinarsi per svolgere la propria attività lavorativa ed educativa.

Tali misure, dovrebbero servire per “... per prevenire la diffusione dell’infezione SARS-COV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza...”.

Tutte e tre le condizioni certificate dal Green pass non sono garanzia scientifica di non contagiosità, pertanto non possono definirsi misure sanitarie, atteso che

- a) i farmaci richiesti dal DL 52/2021 e dal DL 111/2021 non esistono in commercio, atteso che i suddetti decreti legge prescrivono una vaccinazione contro il SARS cov-2 (infezione). Infatti, ad oggi, esistono solo medicinali che attenuano i sintomi della Covid-19 (tanto si legge nei foglietti illustrativi Astrazeneca, Moderna, Comirnaty e Janssen (ammessi alla sola autorizzazione al commercio, ai sensi del regolamento UE 507/2006 in regime di CMA) ed ancora in fase sperimentale, come constatato dall’Atto di Sindacato Ispettivo n. 1.00388 del Senato della Repubblica, Legislatura 18 (<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Sindisp/0/1299973/index.html>) inoltre recenti studi hanno dimostrato che i vaccinati trasmettono il virus, possedendo la stessa carica virale dei non vaccinati, come ammesso dai recenti studi pubblicati dal BMJ

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm?s_cid=mm7031e2_w.

87021) Belvedere Marittimo (CS) Via Castro Murro n.39
Telefono 0985-84714 = Telefono 0985-230267
E-mail : maritatoestella@libero.it
PEC: avvconcettastella@puntopec.it

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

Avv. Concetta STELLA
Via Castromurro n. 39
87021 Belvedere Marittimo (CS)

b) i tamponi mantengono una percentuale non trascurabile di errore, inoltre, nulla assicura che, tra l'effettuazione del tampone e la sua scadenza (48 ore) il soggetto "tamponato" non abbia contratto il virus, potendo diffonderlo a sua insaputa.

c) la guarigione non è garanzia di non contagiosità.

Pertanto, unici strumenti per il contrasto alla diffusione del virus sars cov-2, per i lavoratori, potrebbero essere quelli utilizzati nel corso dell'anno 2020, ossia l'utilizzo dei DPI, dei dispositivi medici prescritti, dell'igiene delle mani e delle "altre precauzioni, secondo la valutazione del rischio, indipendentemente dallo stato di vaccinazione" come attestato dalle "Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19 Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni" (versione del 13 marzo 2021).

È lapalissiano, dunque, che la misura del green pass, prevista dal DL 111/2021 non è una misura sanitaria, ma uno strumento politico, che ha poco a che vedere con la diffusione del contagio e la tutela della salute, visto che non ha nessuna base scientifica.

Esso è uno strumento per creare una separazione tra cittadini di serie A (muniti di lasciapassare) e cittadini di serie B (che non si sono piegati ai diktat governativi).

Tale misura, dunque, non ha alcuna valenza in materia sanitaria, mirando esclusivamente a vessare i cittadini "non ubbidienti" per sottoporli ad inutili trattamenti sanitari obbligatori, ossia: costringerli alla vaccinazione, pertanto, con i suddetti strumenti, indirettamente, si vuole obbligare la categoria insegnanti ad un obbligo indiretto.

Tutto ciò stride non solo con la nostra costituzione, ma con i principi ispiratori della CEDU e dei vari regolamenti e trattati europei, nonché con le varie pronunce del Garante della Privacy, il quale ha

87021) Belvedere Marittimo (CS) Via Castro Murro n.39
Telefono 0985-84714 = Telefono 0985-230267
E-mail : maritatoestella@libero.it
PEC: avvconcettastella@puntopec.it

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

Avv. Concetta STELLA

Via Castromurro n. 39

87021 Belvedere Marittimo (CS)

più volte ribadito che “nei luoghi di lavoro non è consentita alcuna discriminazione relativa alla vaccinazione anti-covid”

Il suddetto green pass, come sopra accennato, incide sui diritti fondamentali dell’individuo, in particolare gli artt. **2** (diritti inviolabili), **3** uguaglianza, **4** (diritto al lavoro, con promozione di delle condizioni che rendano effettivo tale diritto), inoltre, esso ha un impatto diretto sugli artt. **13** (libertà personale), **16** (libertà di circolazione), **32** (diritto alla salute ed inviolabilità della persona), oltre a violare gli artt.77 (delega al governo potere legislativo) e 117 (potestà legislativa).

Il governo, per giustificare la suddetta vessatoria e discriminatoria misura richiama il rischio di emergenza sanitaria pronunciato con decreto del Consiglio dei Ministri il 31 Gennaio 2021 e dichiarato illegittimo da diversi giudici di merito, che hanno statuito l’illegittimità dello stesso, per essere stato emanato in assenza dei presupposti legislativi, in quanto non è rinvenibile alcuna fonte avente forza di legge, ordinaria o costituzionale, che attribuisca al Consiglio dei ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario” (a titolo esemplificativo, ma non l’unica, si cita la sentenza del Tribunale di Pisa (sentenza n. 419/2021).

Il governo, dunque, non può pretendere di violare i diritti fondamentali dell’individuo, giustificando la soppressione di questi, dietro il paravento del diritto alla salute collettiva, atteso che la nostra Costituzione nel suo disegno complessivo e nell’insieme dei suoi articoli, contiene un fermo invito a raggiungere il **miglior equilibrio possibile fra i diritti diversi**.

Ciò è tanto vero che, nel 2015, la Corte costituzionale, in una famosa sentenza, arrivò a scrivere che, secondo la nostra Costituzione, non esistono “diritti tiranni”. La Corte scrisse proprio così, non esistono diritti tiranni. Nemmeno la salute collettiva lo è, benché sia della massima importanza. L’espressione è potente e suggestiva, proprio nell’accostamento di un termine positivo (diritti) con un aggettivo (tiranni) che, per la Costituzione, rappresenta il massimo della negatività.

87021) Belvedere Marittimo (CS) Via Castro Murro n.39

Telefono 0985-84714 = Telefono 0985-230267

E-mail : maritatoestella@libero.it

PEC: avvconcettastella@puntopec.it

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

Avv. Concetta STELLA
Via Castromurro n. 39
87021 Belvedere Marittimo (CS)

Invero, come ha scritto la consulta *“Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile, pertanto, individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità umana. La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come “primari” dei valori dell’ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale.”* (Corte cost. n. 85/2013

<https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=85>).

L'imposizione del green pass, nei confronti del personale scolastico, atto a porre un ostacolo al libero svolgimento del proprio lavoro ed alla libertà di autodeterminazione, risulta essere in aperto contrasto non solo con le fonti del diritto interno ma altresì con la normativa Comunitaria.

In primis con TFUE, il quale sancisce:

87021) Belvedere Marittimo (CS) Via Castro Murro n.39
Telefono 0985-84714 = Telefono 0985-230267
E-mail : maritatoestella@libero.it
PEC: avvconcettastella@puntopec.it

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

Avv. Concetta STELLA

Via Castromurro n. 39

87021 Belvedere Marittimo (CS)

- Art. 1a: *"L'Unione si fonda sui valori **del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani,** compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, **dalla non discriminazione,** dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dall'uguaglianza tra donne e uomini.*
- Articolo 2 Tutti "hanno diritto a **tutti i diritti** e le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, **senza distinzione di razza, colore, genere, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, proprietà, genere o altro status"**
- Art. 6. "L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, modificata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha la stessa forza giuridica dei trattati."
- Articolo 19 Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito dei poteri conferiti dall'Unione ai trattati, **il Consiglio**, deliberando secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, **può prendere le misure appropriate per combattere le discriminazioni fondate sul** sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le **convinzioni personali** * disabilità, età o orientamento sessuale.

Proprio in virtù di tali principi generali è stata emessa la Risoluzione del Consiglio d' Europa del 28 gennaio 2021/2361, ove al punto 7.3.2 statuisce che gli Stati membri devono sempre *"garantire che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato, a causa di possibili rischi per la salute o per non voler essere vaccinato; La raccomandazione dice inoltre che" Le misure non devono comunque violare il diritto e la libertà di ogni individuo alla propria autonomia fisica e consenso informato. Nel caso dell'esitazione vaccinale, ciò implica che non si può imporre con la forza."*

87021) Belvedere Marittimo (CS) Via Castro Murro n.39

Telefono 0985-84714 = Telefono 0985-230267

E-mail : maritatoestella@libero.it

PEC: avvconcettastella@puntopec.it

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

Avv. Concetta STELLA
Via Castromurro n. 39
87021 Belvedere Marittimo (CS)

Tale risoluzione, seppur non vincolante tra gli stati membri, ribadisce un principio di diritto e di democrazia invalicabile per qualsiasi stato di diritto.

Immediatamente vincolante, invece, per lo stato italiano è il Regolamento UE 2021/953, ove al considerando n. 36 recita:” È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate. Pertanto ...». L'introduzione del green pass, quale conditio sine qua non, per poter svolgere ogni attività lavorativa genera una limitazione delle libertà personali dei cittadini ed il loro libero godimento dei diritti civili e politici.

Inoltre al considerando n. 14 è stato statuito che *“Il presente regolamento è inteso a facilitare l'applicazione dei principi di proporzionalità e facilitare l'applicazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione per quanto riguarda le restrizioni alla libera circolazione durante la pandemia di COVID-19, perseguendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute pubblica. Esso non dovrebbe essere inteso come un'agevolazione o un incentivo all'adozione di restrizioni alla libera circolazione o di restrizioni ad altri diritti fondamentali, in risposta alla pandemia di COVID-19, visti i loro effetti negativi sui cittadini e le imprese dell'Unione. La verifica dei certificati che costituiscono il certificato COVID digitale dell'UE non dovrebbe comportare ulteriori restrizioni alla libertà di circolazione all'interno dell'Unione o restrizioni ai viaggi all'interno dello spazio Schengen. È opportuno che continuino ad applicarsi le esenzioni dalle restrizioni della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 previste dalla raccomandazione (UE) 2020/1475 e si dovrebbe tenere conto della situazione specifica delle comunità transfrontaliere che sono state particolarmente colpite da tali restrizioni. Allo stesso tempo, grazie al quadro del*

87021) Belvedere Marittimo (CS) Via Castro Murro n.39
Telefono 0985-84714 = Telefono 0985-230267
E-mail : maritatoestella@libero.it
PEC: avvconcettastella@puntopec.it

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

Avv. Concetta STELLA

Via Castromurro n. 39

87021 Belvedere Marittimo (CS)

«certificato COVID digitale dell'UE» i certificati interoperabili saranno disponibili anche per i viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale.»

Né si può ritenere che il DL 111/2021, sia rispettoso del regolamento europeo 2021/953, in virtù del considerando n. 6, il quale riconosce *“che gli Stati membri possono limitare il diritto fondamentale alla libera circolazione per motivi di sanità pubblica.*

*Tutte le restrizioni alla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione attuate per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 dovrebbero basarsi **su motivi specifici e limitati di interesse pubblico**, vale a dire la tutela della salute pubblica, come sottolineato nella raccomandazione (UE) 2020/1475.*

*È necessario che tali limitazioni siano applicate **conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione**, segnatamente **la proporzionalità e la non discriminazione**. Tutte le misure adottate dovrebbero pertanto essere strettamente limitate nella portata e nel tempo, in linea con gli sforzi volti a ripristinare la libera circolazione all'interno dell'Unione, e non dovrebbero andare al di là di quanto strettamente necessario per tutelare la salute pubblica. Tali misure dovrebbero inoltre essere coerenti con le misure adottate dall'Unione per garantire la circolazione libera e ininterrotta delle merci e dei servizi essenziali nel mercato interno, compresa la libera circolazione di forniture mediche e personale medico e sanitario, attraverso i valichi di frontiera di tipo «corsia verde» (green lane) di cui alla comunicazione della Commissione del 23 marzo 2020 sull'attuazione delle corsie verdi previste dagli orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali.»*

Orbene, poiché la misura del certificato verde di cui al DL in questione è in contrasto con i principi generali dell'Unione Europea, è sproporzionata e discrimina i cittadini in base ad una condizione personale, ne discende che il suddetto DL è illegittimo per violazione delle norme di rango superiore, pertanto va disapplicato.

87021) Belvedere Marittimo (CS) Via Castro Murro n.39

Telefono 0985-84714 = Telefono 0985-230267

E-mail : maritatoestella@libero.it

PEC: avvconcettastella@puntopec.it

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

Avv. Concetta STELLA
Via Castromurro n. 39
87021 Belvedere Marittimo (CS)

Peraltro, il DL green pass, risulta, inoltre, essere lesivo delle norme contenute nella Carta Fondamentale dei diritti dell'Unione Europea CDFUE che all' art 3 dichiara "ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere rispettati il consenso, libero e informato.

Difatti seppur l' art 52 CDFUE sancisce il principio secondo il quale "nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità d' interesse generale riconosciute dall' Unione o all' esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui" tali limitazioni però devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale dei diritti e delle libertà fondamentali tutelate dalla Carta"

L' art 7 del DL 111/2021, nel prevedere il possesso del green pass quale condizione per poter svolgere il proprio lavoro, di fatto impone l'effettuazione della vaccinazione e quindi di conseguenza un trattamento sanitario obbligatorio.

Il diritto tutelato nell' art 3 CDFUE trova poi il suo corrispondente nell' art 8 della CEDU, convenzione Europea dei diritti dell' uomo, secondo il quale "ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di un' autorità pubblica nell' esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica ,è necessario alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del Paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati ,alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui"

Per tali principi, lo stesso Consiglio d' Europa con la Risoluzione Parlamentare del 27 gennaio 2021, sopra citata, conscio della natura sperimentale dei vaccini Cov-d 19 e della scarsa efficacia e sicurezza per la salute pubblica ha esortato gli Stati a "to ensure that citizens are informed that the vaccination is not mandatory and that no one is under political, social or other pressure to be

87021) Belvedere Marittimo (CS) Via Castro Murro n.39
Telefono 0985-84714 = Telefono 0985-230267
E-mail : maritatoestella@libero.it
PEC: avvconcettastella@puntopec.it

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

Avv. Concetta STELLA

Via Castromurro n. 39

87021 Belvedere Marittimo (CS)

vaccinated if they do not wish to do so”, ossia: “garantire che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno è sottoposto a pressioni politiche, sociali o di altro tipo per essere vaccinato se non lo desidera”

Orbene, è lapalissiano, dunque, che il green pass introdotto dal DL 111/2021 non è una misura tesa a salvaguardare la salute pubblica, ma è unicamente una misura coercitiva e punitiva nei confronti di coloro che non vogliono sottoporsi ad un trattamento obbligatorio che di sanitario non ha proprio nulla, ne discende che, esso è in aperto contrasto non solo con la costituzione ma, addirittura, con i regolamenti europei e, pertanto, esso dovrà essere **disapplicato**, in virtù del primauté del diritto europeo.

Circa il potere della disapplicazione.

il principio della primazia del diritto europeo “impone [...] a tutte le istituzioni degli Stati membri di dare pieno effetto alle varie norme dell'Unione, dato che il diritto degli Stati membri non può sminuire l'efficacia riconosciuta a tali differenti norme nel territorio dei suddetti Stati” (Corte giust. 24 giugno 2019, *Poplawski*, C-573/17, punto 54. Nello stesso senso cfr. Corte giust. 26 febbraio 2013, *Melloni*, C-399/11, punto 59). Ciò comporta, in termini pratici, che lo Stato, ivi comprese le autorità amministrative dello stesso, sia tenuto a garantire l'effettività del diritto dell'Unione e la sua primazia rispetto a quello nazionale, disapplicando all'occorrenza norme interne incompatibili con norme europee (Corte giust. 4 dicembre 2018, *Minister for Justice and Equality e Commissioner of the Garda Síochána*, C-378/17, punto 39).

Di conseguenza, nel caso de quo, l'Amministrazione scolastica ha il potere, anche in assenza di una sentenza di un Giudice, di disapplicare la normativa in contrasto con quella europea, ovvero, il DL n.111/2021.

87021) Belvedere Marittimo (CS) Via Castro Murro n.39

Telefono 0985-84714 = Telefono 0985-230267

E-mail : maritatoestella@libero.it

PEC: avvconcettastella@puntopec.it

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

Avv. Concetta STELLA
Via Castromurro n. 39
87021 Belvedere Marittimo (CS)

Questa opzione ricostruttiva si deve alla storica, ma mai passata di moda, sentenza *Fratelli Costanzo*, ove la Corte di giustizia ha affermato che esattamente come il giudice nazionale, anche la Pubblica Amministrazione, ivi compresa quella comunale, ha l'obbligo di applicare una direttiva, e di disapplicare le norme nazionali che siano con essa in contrasto (Corte giust. 22 giugno 1989, *Fratelli Costanzo*, C-103/88, spec. punti 31-33. Si veda anche Corte giust. 9 settembre 2003, *CIF*, C-198/01, spec. punti 49 e 50; Corte giust. 14 settembre 2017, *The Trustees of the BT Pension Scheme*, C-628/15, punto 54). La Corte di giustizia rilevava espressamente che “sarebbe peraltro contraddittorio statuire che i singoli possono invocare dinanzi ai giudici nazionali le disposizioni di una direttiva aventi i requisiti sopramenzionati, allo scopo di far censurare l'operato dell'amministrazione, e al contempo ritenere che l'amministrazione non sia tenuta ad applicare le disposizioni della direttiva disapplicando le norme nazionali ad esse non conformi. Ne segue che, qualora sussistano i presupposti necessari, secondo la giurisprudenza della Corte, affinché le disposizioni di una direttiva siano invocabili dai singoli dinanzi ai giudici nazionali, tutti gli organi dell'amministrazione, compresi quelli degli enti territoriali, come i comuni, sono tenuti ad applicare le suddette disposizioni”.

Alla luce di quanto sopra, considerato che la stessa P.A. **DEVE disapplicare le norme interne** che contrastano con i principi ed i trattati, nonché con i regolamenti europei 2021/953 e 2021/954, con la presente

SI CHIEDE

Alle autorità indirizzo di disapplicare le misure di cui all'art. 1 del DL 111/2021 nella seguente parte **“tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. 3**

87021) Belvedere Marittimo (CS) Via Castro Murro n.39
Telefono 0985-84714 = Telefono 0985-230267
E-mail : maritatoestella@libero.it
PEC: avvconcettastella@puntopec.it

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

Avv. Concetta STELLA
Via Castromurro n. 39
87021 Belvedere Marittimo (CS)

In mancanza, qualora gli Uffici in indirizzo, non dovessero provvedere alla presente richiesta, sarà adita l'Autorità Giudiziaria, non solo perché provveda alla disapplicazione della norma ma, anche per il risarcimento danni, in quanto la suddetta norma è altamente lesiva dei diritti umani, è discriminatoria, quindi lesiva del diritto di uguaglianza e, pertanto, tutto ciò, potrebbe determinare un rilevante danno erariale, nonché ad informare la Corte di Giustizia Europea e la Commissione europea per la violazione del diritto UE.

Tanto si doveva.

Con osservanza.

Belvedere Marittimo (CS) li, 25/08/2021.

Insegnante _____

Avv. Concetta Stella